STATUTO

Associazione Culturale Attivamente - APS

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

Articolo 1) Ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive), e a seguito di apposita deliberazione assembleare, la denominazione dell'Associazione varia da "Associazione Culturale Attivamente" a "**Associazione Culturale Attivamente – APS**". A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS), l'acronimo APS o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" saranno inseriti nella denominazione sociale.

Articolo 2) L'Associazione Culturale Attivamente – APS, da ora in avanti denominata Associazione, ha sede legale in Lamezia Terme, Via Duca d'Aosta n. 232/A. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Lamezia Terme può essere deliberato dall'organo di amministrazione. Ciò non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al RUNTS.

Articolo 3) L' Associazione ha durata illimitata ed è disciplinata dal presente Statuto. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci costituendo la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 4) L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale. Volta alla pace e alla convivenza è apolitica, apartitica, anti razzista e laica. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono rispettose dei diritti inviolabili della persona, ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale; attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

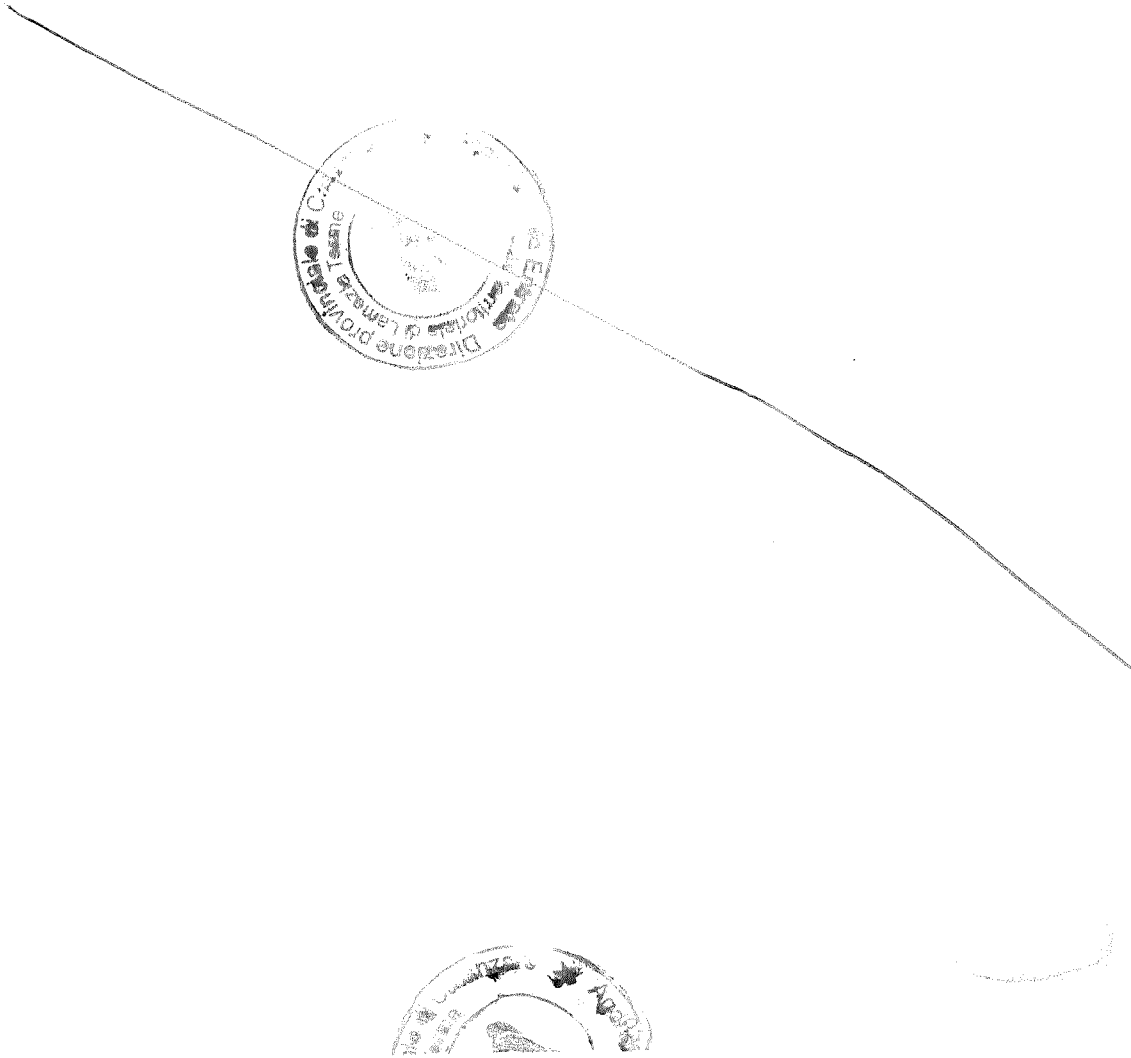

FINALITÁ E ATTIVITÁ

Articolo 5) L'Associazione opera per il perseguimento senza scopo di lucro, né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, a favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 105/2018.

In particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità istituzionali:

- Promozione della cultura in tutte le sue forme;
- Valorizzazione e sviluppo del territorio;
- Favorire l'opportunità di inserimento, aggregazione, socializzazione e crescita delle persone;
- Sostenere le eccellenze umane e territoriali individuate nei vari settori (culturali, artistici, musicali, economici, sociali, sportivi, ambientali etc.).

Articolo 6) Per il raggiungimento delle predette finalità l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di carattere generale di cui all' art. 5 del D. Lgs. 117/2017, aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera d);
- salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, nonché utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali (art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera e);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera i);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario (art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera i);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera v);

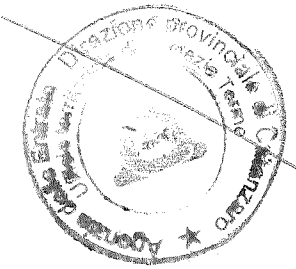
Direzione Provinciale
Agenzia Entrate

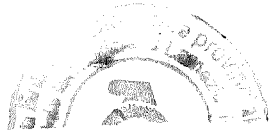

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera w);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera z).

Articolo 7) L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perseguire le attività sopra esposte mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del fumetto, del cinema, del teatro, della musica, della poesia, della fotografia e dell'intrattenimento sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte partecipare, con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo, alla vita della comunità della penisola Italiana fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee;

- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale, offrire integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;

- organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;

- promuovere, organizzare e gestire attività culturali quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche, archeologiche e museali; spettacoli teatrali e musicali originali e non, nel rispetto della normativa vigente; seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico; letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate;

- promuovere, organizzare e gestire eventi culturali: manifestazioni, fiere, mercati, convention, festival, laboratori, incontri, seminari, workshop, corsi di formazione, spettacoli, performance, reading, mostre,

vernissage, concerti, saggi, proiezioni, cineforum, degustazioni, concorsi, corsi di istruzione e qualificazione, incontri con la stampa, conferenze e convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- svolgere attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione;

- curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;

- promuovere, organizzare e gestire tornei di e-Sports, giochi di ruolo, giochi da tavolo, videogiochi;

- collaborare con enti pubblici e privati per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nonché ricercare l'affiancamento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, Enti, Istituzioni, Società e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;

- richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici a seguito del suo contributo di carattere culturale alla vita della collettività;

- partecipare a scambi internazionali;

- partecipare alle feste in piazza con contributi culturali e non, allestire stand presso fiere per la presentazione di un progetto;

- partecipare a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione;

- svolgere attività di somministrazione di prodotti alimentari nell'ambito di convegni, incontri e dibattiti;

- promuovere, organizzare e gestire direttamente strutture e spazi sia pubblici che privati dedicati ad attività educative, ricreative, ludiche ed espositive, a seconda delle necessità e disponibilità, quali teatri, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio, anche interi stabili dati in gestione all'Associazione;

AS AF

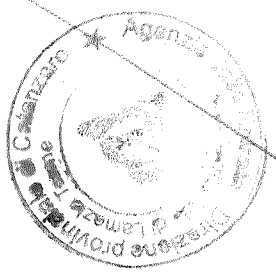

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

- avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio fumettisti, attori, doppiatori, sceneggiatori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, nonché compiere tutti gli atti o le operazioni contrattuali necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Articolo 8) Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente o quelle ad esse direttamente connesse, rivolte in via esclusiva o principale a favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le Reti Associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 9) Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte purché siano rispetto ad esse secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. L'individuazione di tali attività potrà essere operata successivamente dall'organo di amministrazione dell'Associazione mediante apposita delibera ma dovranno essere coerenti con le finalità dell'Associazione.

Articolo 10) L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse

generale anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ASSOCIATI

Articolo 11) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Acquisiscono la qualifica di associati coloro che, senza limitazioni rispetto alle loro condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna natura, avendone fanno domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione dell'organo di amministrazione, versino ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Possono essere ammessi come associati sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro o economico, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Articolo 12) Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

a. associati fondatori

b. associati ordinari

c. associati onorari

Associati fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Associati ordinari sono coloro che, entrano a far parte dell'Associazione successivamente, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e annualmente versano le quote associative.

Associati onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Essi vengono nominati,

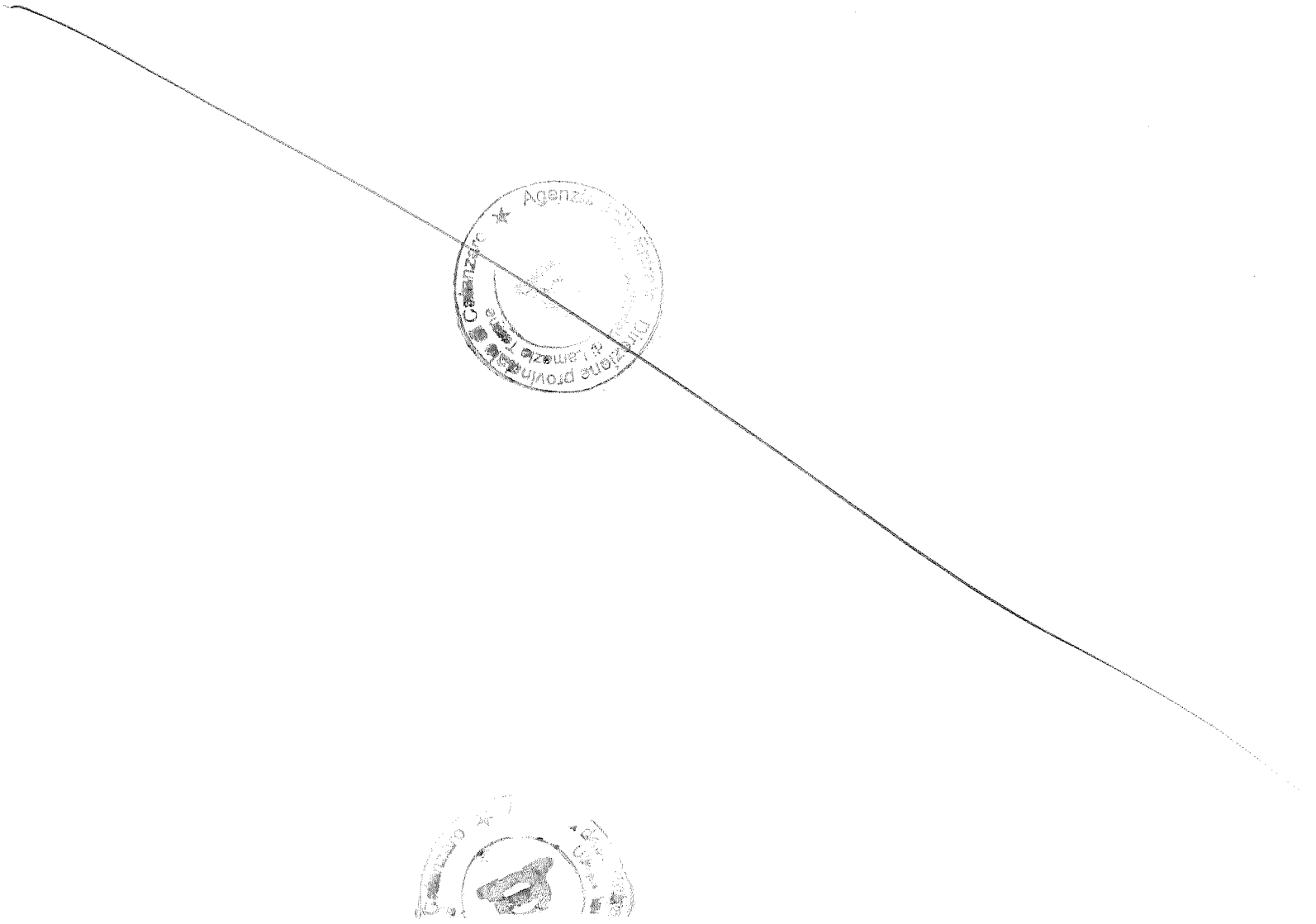

purché ottengano il voto favorevole di 4/5 dei componenti dell'Assemblea ordinaria, su proposta dell'organo di amministrazione. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017, dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

MODALITÁ DI AMMISSIONE

Articolo 13) I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta di ammissione all'organo di amministrazione o alla persona da esso incaricata in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche, le stesse dovranno essere presentate dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Articolo 14) L'organo di amministrazione delibererà sull'accoglimento o il rigetto della richiesta di adesione previa votazione dell'assemblea. In caso di accoglimento della domanda l'organo di amministrazione, comunicherà la deliberazione all'interessato e lo inserirà nel libro degli associati, previo versamento della quota associativa annuale.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Articolo 15) In caso di rigetto della domanda l'organo di amministrazione, comunicherà la decisione all'interessato entro **30** giorni, motivandola. Questi può, entro **60** giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci nuovamente l'Assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 16) Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri e partecipano in modo paritario all'attività

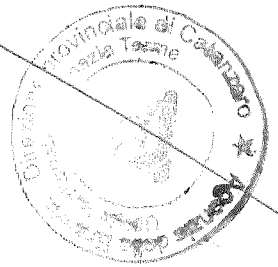

dell'Associazione. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni e/o esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'Associazione si propone.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 18 del presente Statuto. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'organo di amministrazione.

Articolo 17) I soci hanno il diritto di:

- essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di svolgere le attività comunemente concordate e di frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dall'organo di amministrazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da formularsi al Presidente;
- partecipare alle Assemblee sociali e, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti secondo il principio del voto singolo, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione nonché, se maggiore di età, a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione stessa. Nel caso di soci minori d'età, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci;
- recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 18) Gli associati sono tenuti a:

- rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e le delibere

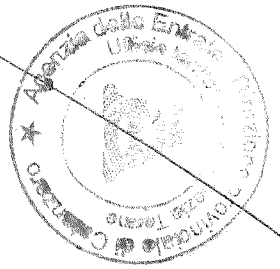

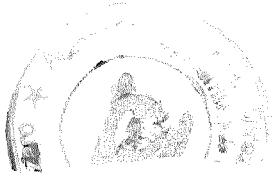

legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare regolarmente la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

PERDITA DELLA QUALITÁ DI ASSOCIATO

Articolo 19) La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso (dimissioni volontarie);
- per esclusione

a) per morosità nel pagamento della quota associativa trascorso **1** mese dal sollecito e senza giustificato motivo;

b) per morosità nel pagamento delle spese ulteriori alle quali non è possibile far fronte con le risorse proprie dell'associazione;

c) per comportamento scorretto ripetuto e atti di indisciplina dentro e fuori dell'Associazione, comportamento che costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o causi destabilizzazione della vita associativa, inattività prolungata senza adeguata ragione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti interni e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o che possa in qualunque modo arrecare

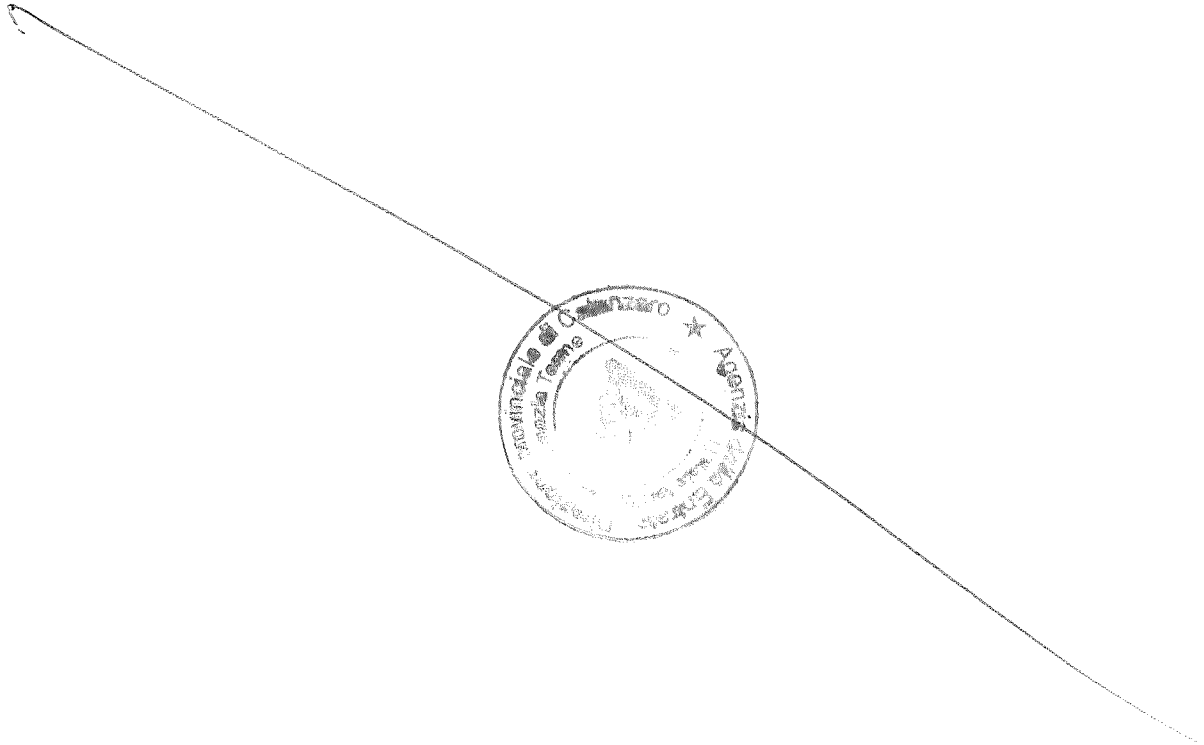

danni morali e materiali all'Associazione.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione, che provvederà all'annotazione nel libro degli associati. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché la comunicazione sia fatta con almeno 3 mesi di anticipo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto (Art. 19 lettera a), b), c), d) ed e)) può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro **30** giorni all'Assemblea. L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione sul libro degli associati.

L'associato escluso non può essere più riammesso ad eccezione degli associati esclusi per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate che restano pertanto acquisite dall'Associazione. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

VOLONTARI E ATTIVITÁ DI VOLONTARIATO

Articolo 20) L'Associazione può avvalersi di volontari che svolgono la propria attività, per libera scelta, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

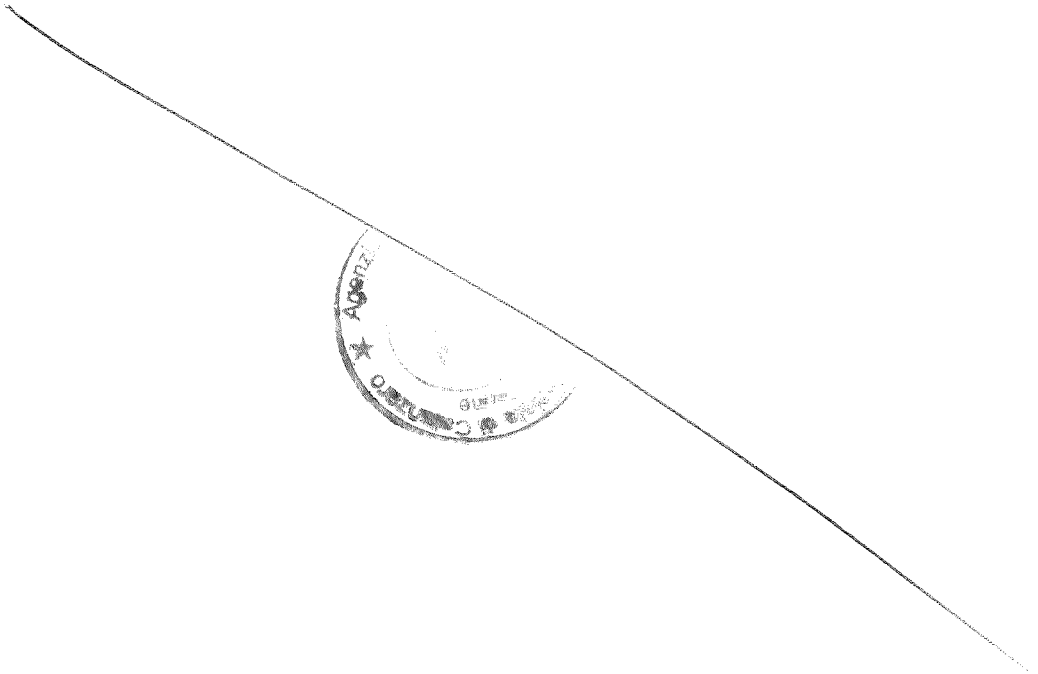

altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 21) L'Associazione iscrive i volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale in un apposito registro.

Articolo 22) I volontari vengono assicurati, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

SOSTENITORI

Articolo 23) Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e i soggetti privati che, condividendone le finalità e gli ideali dell'Associazione, danno un loro contributo economico o in natura o in servizi, libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e sono invitati a parteciparvi.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 24) Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall' Associazione.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 25) L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività:

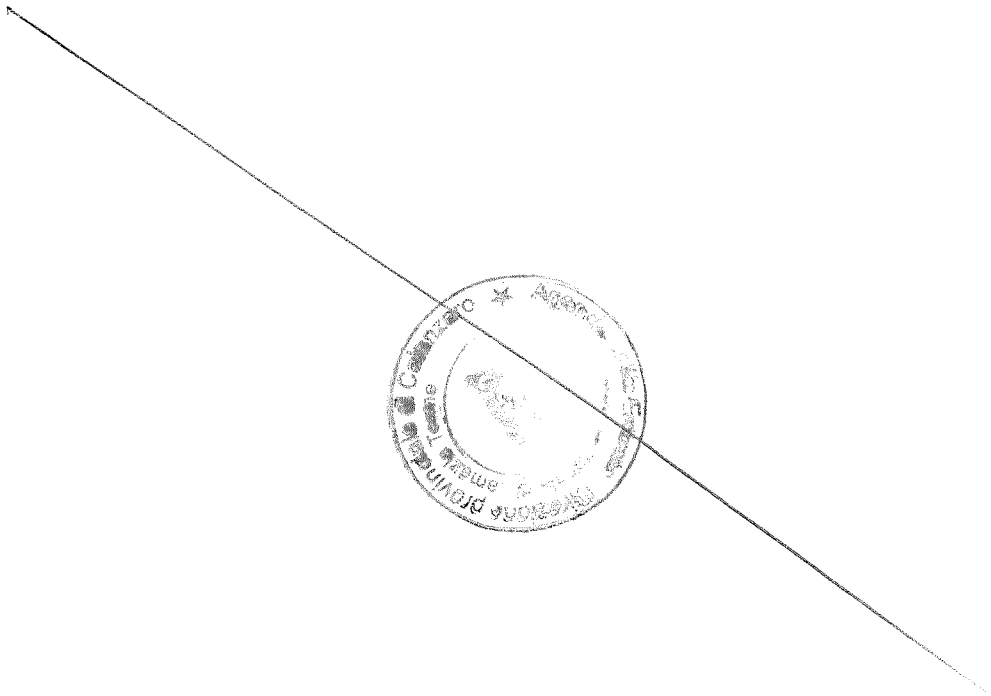

1. dalle quote versate dai soci fondatori;
2. dalle quote associative versate annualmente dai soci ordinari;
3. dai contributi in denaro e/o natura dei sostenitori;
4. dai contributi volontari e/o straordinari degli associati;
5. da eventuali elargizioni, a titolo di liberalità, effettuati da soggetti privati e pubblici, eredità, donazioni e lasciti testamentari;
6. da contributi di privati, dello Stato, di enti locali, di enti o di organismi internazionali o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
7. da rendite patrimoniali;
8. da rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
9. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o occasionali, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
10. da attività di raccolta fondi così come disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs 117/2017;
11. da ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 s. m. i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 7 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Articolo 26) L'Associazione è senza fini di lucro e pertanto i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominato a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione stessa, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore e deve essere impiegato per lo svolgimento

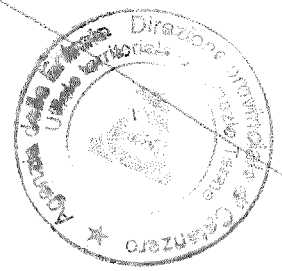
Direzione
Catanzaro

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Articolo 27) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo di amministrazione redige bozza del bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro **4** mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Lo stesso viene depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

L'organo di amministrazione dell'Associazione documenta adeguatamente il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art 6 del D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Articolo 28) Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo di amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo di amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E CARICHE ELETTIVE

Articolo 29) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

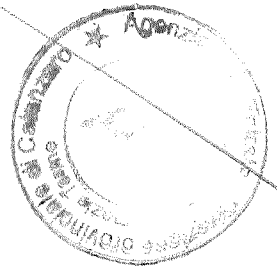

- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs. 117/2017;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 30) L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata in sessioni ordinarie e straordinarie e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro membro dell'organo di amministrazione, indicato in sede di riunione assembleare.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo, inoltre, non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per i soci minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno d'età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta (anche posta elettronica o WhatsApp), con indicazione chiara della data di riunione a cui si riferisce. Ogni associato non può

ricevere più di 3 deleghe.

Articolo 31) L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge) entro 4 mesi dalla chiusura d'esercizio. L'Assemblea può essere convocata comunque ogni qualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione, lo ritenga necessario, oppure a seguito di richiesta scritta motivata da parte di almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. È altresì convocata in via straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Articolo 32) Le convocazioni devono essere effettuate almeno **10** giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (lettera, posta elettronica o WhatsApp) ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima convocazione, l'eventuale data di seconda convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Articolo 33) L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 34) L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti dell'organo di amministrazione determinandone il numero;
- discute e approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio e il bilancio sociale (nei casi

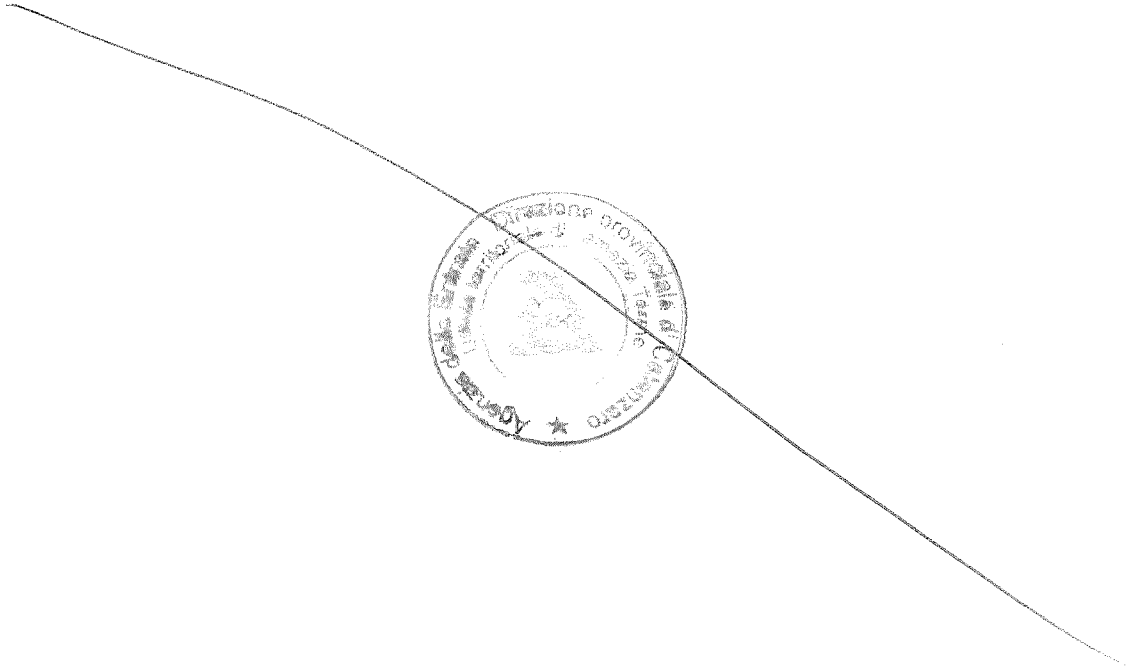

e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge);

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delega l'organo di amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente Statuto;
- approva il programma annuale e pluriennale di attività predisposto dall'organo di amministrazione sulla base delle indicazioni precedentemente fornite;
- delibera sulla quota associativa annuale fissata dall'organo di amministrazione e sugli eventuali contributi straordinari;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale revoca promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere dell'organo di amministrazione sulla perdita della qualità di associato di cui all'art. 19 del presente Statuto;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione di nuovi associati o di esclusione dall'Associazione;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- discute e decide su ogni altro argomento relativo alla gestione dell'Associazione che venga sottoposto al suo esame dall'organo di amministrazione;

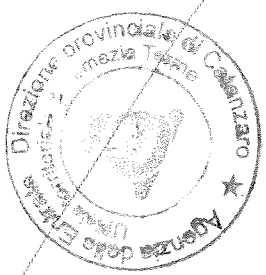
Direzione Provinciale di Catanzaro
Agenzia delle Entrate

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 35) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega scritta almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 ore di distanza, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Spetta al Presidente constatare la regolarità e in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Articolo 36) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Ogni associato ha diritto a un voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal soggetto verbalizzante a ciò appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante stesso. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 37) L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto o dell'atto costitutivo;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 38) Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati aventi diritto e il

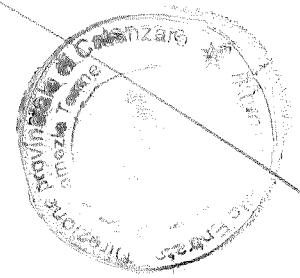
Cosenza

voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio Direttivo)

Articolo 39) L'Associazione deve nominare un organo di amministrazione (Consiglio Direttivo). La nomina di tali amministratori spetta all'Assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Coloro che vengono nominati all'interno dell'organo di amministrazione devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Gli amministratori vengono scelti tra gli associati, ovvero indicati, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati. Non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di **3** componenti ad un massimo di **7** (se superiore a 3 dovrà comunque essere sempre dispari), eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Gli amministratori durano in carica **3** anni e sono rieleggibili per successivi mandati senza limite nel numero o nella consecutività. Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea per giusta causa.

Articolo 40) Gli amministratori entro **30 giorni** dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

Articolo 41) In caso di decadenza di uno o più amministratori l'organo di amministrazione rimane in carica fino a che non risulti inferiore al minimo di 3 componenti, senza necessità di reintegro.

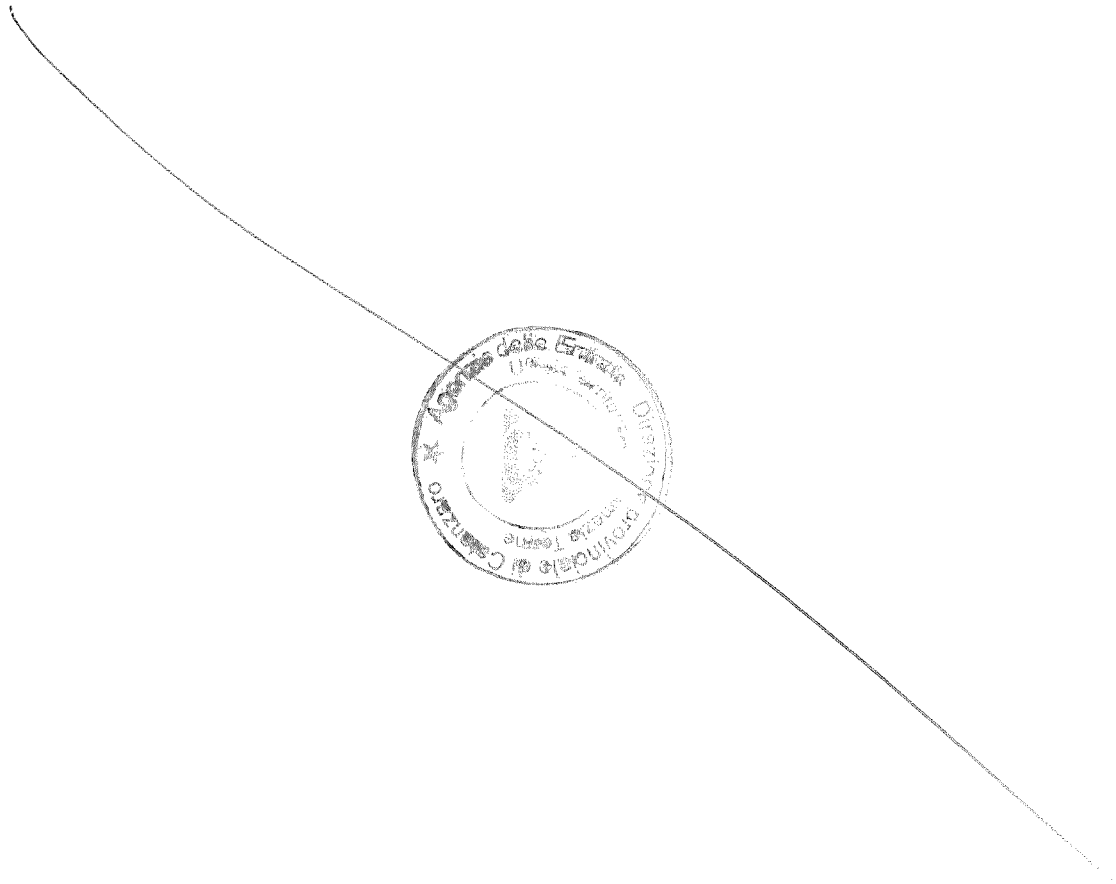

Nel caso in cui il numero di amministratori risulti invece inferiore al minimo di 3 componenti il Presidente deve nominare l'Assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Articolo 42) L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

È convocato mediante comunicazione scritta (lettera, fax, posta elettronica), ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, inviata ai suoi membri almeno 5 giorni prima della riunione stessa contenente ordine del giorno, data e sede della riunione. In difetto di tale formalità, l'organo di amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti gli amministratori.

In casi di urgenza, l'organo di amministrazione può essere convocato anche per via telefonica con sole 24 ore di preavviso.

Possono essere chiamati a prendere parte alle sedute dell'organo di amministrazione, con funzione consultiva, altri soci e non soci cui siano stati conferiti particolari incarichi dall'organo stesso.

Articolo 43) L'organo di amministrazione può avvalersi della collaborazione di commissioni Consultive o di Studio, di Commissioni Operative o Comitati Scientifici nominati dall'organo stesso tra gli associati e i non associati per la realizzazione di eventi e/o svolgimento delle attività associative.

Articolo 44) L'organo di amministrazione, se preventivamente indicato nell'avviso di convocazione, può incontrarsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

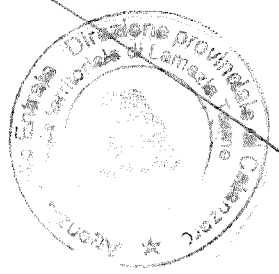

Articolo 45) L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui l'organo di amministrazione fosse composto da soli 3 membri è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o quando riguardano le persone.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti in forma scritta da chi ha svolto le funzioni di soggetto verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 46) L'organo di amministrazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei sui membri) per la gestione dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. L'organo di amministrazione pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico l'organo di amministrazione provvede a:

- nominare un Vicepresidente, un Segretario e/o un Tesoriere al suo interno;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale di cui all'art.29 del presente Statuto, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- redigere e presentare all'Assemblea il programma annuale e pluriennale di attività dell'Associazione;
- fissare l'entità della quota associativa annuale e i termini per il versamento da presentare all'Assemblea per approvazione con i 4/5 dei componenti;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi a volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per

le attività svolte a favore dell'Associazione;

- ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi associati previa autorizzazione dell'assemblea dei soci con i 4/5 dei componenti;
- deliberare sull'esclusione degli associati,
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, ovvero conferire incarichi professionali, legali, tecnici o di latra natura a soggetti esterni all'Associazione;
- conferire procure generali e speciali a terzi per incarichi specifici;
- delegare proprie attribuzioni al Presidente ed eventualmente ad altri componenti dell'organo di amministrazione ovvero a soci, determinandone i limiti;
- dà mandato alle Commissioni Consultive o di Studio, alle Commissioni Operative o ai Comitati Scientifici nominati dall'organo stesso circa le materie operative di competenza;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- provvedere a compiere tutti gli atti e le operazioni volte alla corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

IL PRESIDENTE

Articolo 47) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, presiede l'organo di amministrazione e l'Assemblea ed ha l'uso della firma sociale.

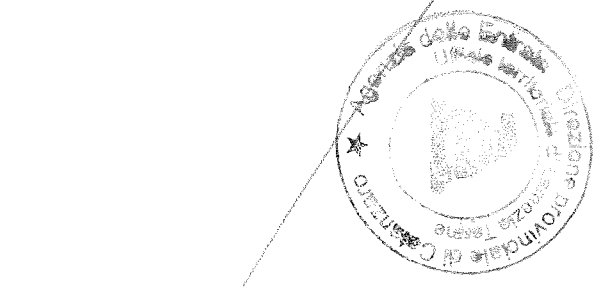

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e dura in carica quanto lo stesso organo d'amministrazione.

La carica di Presidente può essere revocata dall'organo di amministrazione con le stesse modalità previste per la sua elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione e conseguentemente del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'organo di amministrazione e sovrintende all'attuazione delle rispettive deliberazioni.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'organo di amministrazione. Qualora l'organo di amministrazione per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente può delegare ad uno o più amministratori parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di assenza o di impedimenti la funzione di Presidente viene assunta dal Vicepresidente.

CARICHE AGGIUNTIVE

Articolo 48) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue attività e lo sostituisce in caso di necessità.

Il Segretario supporta il Presidente negli aspetti amministrativi inerenti all'Associazione.

Il Tesoriere si occupa di prestare sostegno nelle questioni di carattere economico e finanziario.

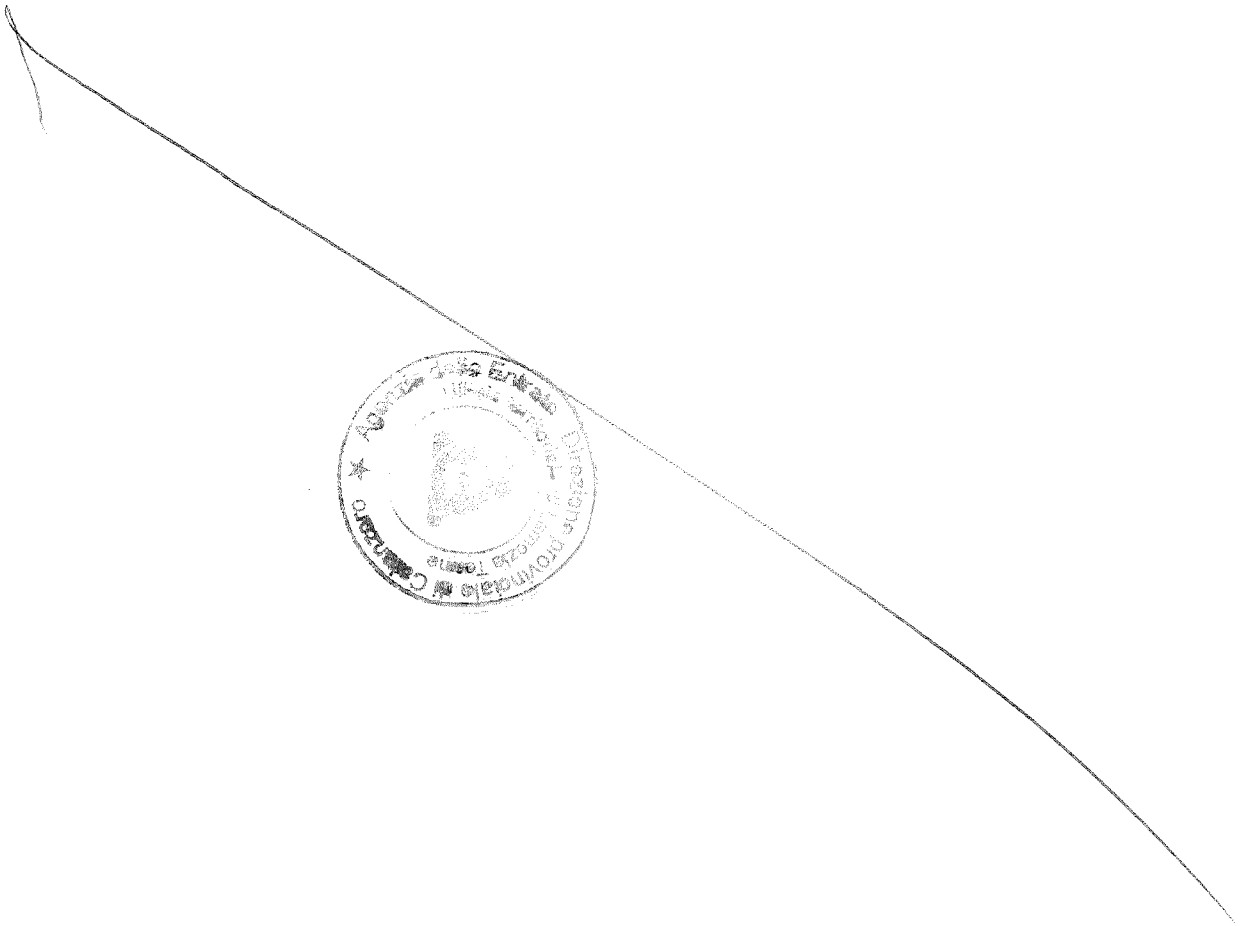

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 49) Se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lg. 117/2017 l'Assemblea degli associati elegge un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale almeno uno dei componenti deve possedere i predetti requisiti.

Articolo 50) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui gli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 51) L'Assemblea degli associati inoltre può eleggere l'organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 52) L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 53) Se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lg. 117/2017 l'Assemblea degli associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

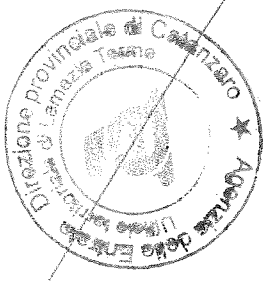
Direzione provinciale di Catanzaro
Agenzia delle Entrate

Articolo 54) L'organo di revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Resta in carica per la durata dell'organo di amministrazione ed è rieleggibile. I membri dell'organo di revisione devono esser indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 55) In ogni caso l'Assemblea degli associati può eleggere l'organo di revisione legale dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

LIBRI SOCIALI

Articolo 56) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il registro dei volontari;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione ed eventuali altri organi sociali se nominati (Organo di Controllo, Organo di Revisione).

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Articolo 57) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con le modalità e le maggioranze previste dall'art.38 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, su

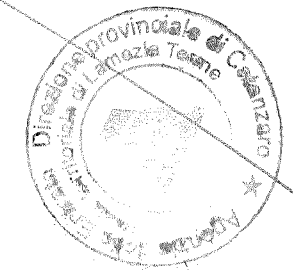
Direzione Provinciale di Catanzaro
Ufficio Territoriale di Lamezia Terme

deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di iscrizione al RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

DISPOSIZIONI FINALI
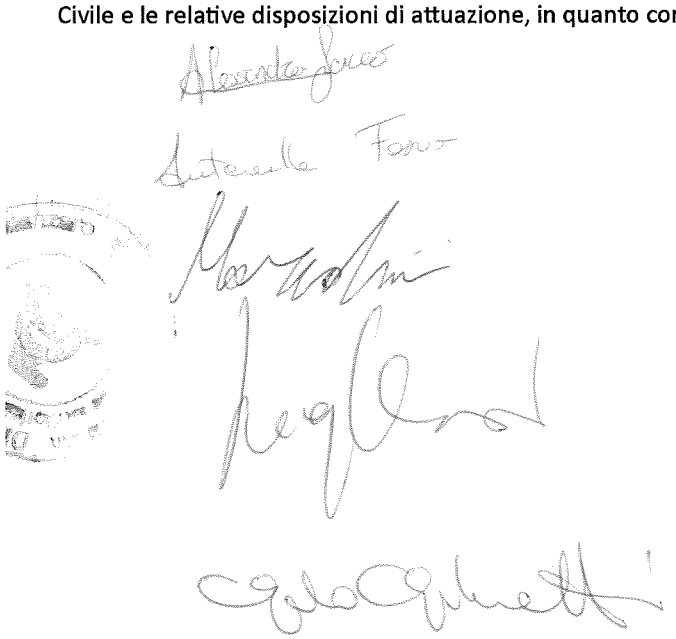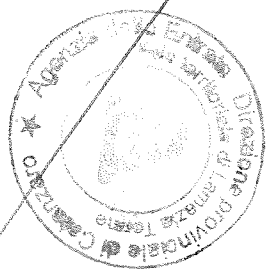
Articolo 58) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore e in particolare la legge n. 106/2016 e il D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.